

Sentenza n. 971/2023 pubbl. il 02/05/2023

RG n.

Repert. n.

del 02/05/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti

Magistrati:

Dott. Luca Marani	Presidente
Dott. Gabriella Zanon	Consigliere
Dott. Luca Marani	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/02/2021 al n.

R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

con sede in _____, in persona della
socio amministratrice _____, rappresentata e difesa in causa
dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
in _____ come da procura allegata all'atto di
citazione in appello

-appellante-

pagina 1 di 10

Firmato Da: MARANI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3b97628212453b90
Firmato Da: TAGLIATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158



CONTRO

), con sede legale in
rappresentata e difesa in causa dall'avv. ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dello stesso in via . in
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in
appello

-appellata-

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),**

rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
15/12/2022, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:

*nel merito: respingersi ogni eccezione, deduzione e domanda prospettate da
, e in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter, V
comma c.p.c., resa dal Tribunale di Padova e depositata in data 7 gennaio 2021,
previ gli accertamenti necessari e presupposti, determinarsi il credito
dell'appellante verso per indebito derivante dalla
illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dalla illegittima
applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese per il conto corrente
ordinario e conti anticipi indicati in narrativa e per l'effetto condannarsi*

al pagamento della somma che risulterà all'esito dell'espletanda



istruttoria, oltre agli interessi ex art. 1284, 4° co. c.c. dalla notificazione dell'atto introduttivo di primo grado al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria si chiede venga disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare, con metodo analitico, l'esistenza di eventuali rimesse solutorie previo ricalcolo del saldo effettivo depurato degli addebiti illegittimamente operati dalla appellata, allo scopo di determinare l'ammontare delle somme dovute da

CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza:

nel merito, in via principale:

rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o inammissibile e per l'effetto confermarsi in toto l'Ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata dal Tribunale di Padova nel procedimento RG _____ con conseguente rigetto di tutte le domande Avversarie;

In via istruttoria:

Ci si oppone alle richiesta di rinnovazione/integrazione della CTU per i motivi già diffusamente esposti in comparsa;

In ogni caso: con condanna delle spese di lite del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 14.06.2017

_____ conveniva in giudizio _____
avanti il Tribunale di Padova, chiedendo, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. _____ ed ai conti anticipi n. _____, la



ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese non contrattualizzate nonché per illecita applicazione di interessi usurari per la complessiva somma di Euro 147.377,11.

La banca si costituiva, eccependo la prescrizione del diritto di ripetizione e l'infondatezza delle domande proposte.

La causa era stata preceduta da un accertamento tecnico preventivo nel corso del quale era stato depositato l'elaborato del dott. che il primo giudice riteneva, tuttavia, di integrare, chiedendo approfondimenti sulla natura usuraria degli interessi pattuiti e sull'eccezione di prescrizione formulata dalla banca.

Depositato l'elaborato integrativo, il Tribunale con ordinanza rep. n. pronunciata il 7.1.2021, accoglieva parzialmente le domande della ricorrente. Più nel dettaglio, accoglieva l'eccezione di prescrizione della banca quanto ai due conti anticipi e rideterminava il saldo del conto corrente n. in Euro 7.192,71 a credito di , condannando al pagamento di detta somma oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese di lite della ricorrente venivano compensate per due terzi; le spese della consulenza tecnica espletata nel procedimento per A.T.P. e di quella resa nel giudizio di merito venivano poste a carico della banca resistente.

Avverso la predetta ordinanza proponeva appello che con il primo motivo lamentava l'omesso accertamento della prescrizione da parte del Tribunale che, anziché verificare la natura solutoria delle rimesse relative al rapporto di conto corrente, aveva *“ritenuto che il semplice decorso del tempo, a*



ritroso dal primo atto di messa in mora, fosse sufficiente a limitare la autonomia giudiziale nei termini prescrizionali decennali”, osservando, inoltre, che “era in atti la dimostrazione dell’inesistenza di un superamento del fido, via via convenuto, da parte della ricorrente appellante, così come emerge dalla Centrale Rischi prodotta in prime cure”.

Con il secondo motivo censurava la decisione del Tribunale di fare riferimento per le verifiche sulla natura solutoria delle rimesse alle risultanze degli estratti conto (c.d. saldo banca) anziché al saldo depurato di tutti gli addebiti illegittimi (c.d. saldo rettificato) conformemente all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9141 del 19.5.2020.

Con il terzo motivo chiedeva la riforma del capo sulle spese di lite, liquidando il compenso secondo i valori medi dello scaglione (Euro 4.845,00) in quanto il significativo scostamento dai parametri medi non era stato in alcun modo giustificato.

Si costituiva Intesa Sanpaolo, che instava per il rigetto dell’appello.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note sostitutive dell’udienza del 15.12.2022, depositate ai sensi dell’art. 221, comma 4, D.L. n. 34/20, convertito in legge n. 77/20 e l’art. 16 del D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/12, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da decreto del 27.10.2022.



Si osserva preliminarmente che l'appellante nelle rassegnate conclusioni ha fatto riferimento altresì alla richiesta di riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ.

La questione non risulta oggetto di approfondimento nell'atto d'appello e l'appellante non vi ha dedicato spazio neppure nelle memorie ex art. 190 c.p.c., sicché non può dirsi proposto gravame sul punto. In ogni caso si rileva che l'ordinanza impugnata non ha preso una posizione sulla misura degli interessi (in particolare, non ha specificato se si tratta di quelli di cui al comma 1 ovvero al comma 4 dell'art. 1284 c.c.). Il Tribunale si è, infatti, limitato a stabilire la restituzione delle somme *“oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”*, sicché si tratta di questione attinente l'interpretazione del titolo giudiziale che esula dalla cognizione di questa Corte.

Si evidenzia, inoltre, che i motivi d'appello sono riferiti al conto corrente principale. Non risulta, pertanto, impugnata la decisione di ritenere prescritto il diritto di ripetizione delle competenze indebitamente applicate nei due conti anticipi.

Il primo motivo d'appello è inammissibile.

Nell'elaborato integrativo il dott. ha dato esplicitamente atto dell'esistenza di contratti di affidamento relativi al conto corrente (v. pag. 17 e 19 della consulenza richiamate anche nell'ordinanza impugnata), sicché appare chiaro che il consulente ha tenuto conto per le sue verifiche della natura delle rimesse.



L'appellante si è limitata ad un generico riferimento alle risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia, dolendosi, inoltre, della mancanza di una concreta verifica sull'esistenza di eventuali rimesse solutorie senza, tuttavia, effettuare alcun ulteriore approfondimento (in particolare sui contenuti della relazione peritale e dei relativi allegati) per dimostrare la denunciata omissione.

La contestazione nei termini nei quali è stata formulata non può, pertanto, dirsi corrispondente allo schema di cui all'art. 342 c.p.c.

Il secondo motivo d'appello pone la questione dell'applicazione, nelle verifiche sulla prescrizione del diritto di ripetizione delle competenze indebitamente applicate, del saldo c.d. rettificato fatta propria dalla Corte di Cassazione, sez. 1, con l'ordinanza n. 9141 del 19/05/2020 (Rv. 658248 – 01) e con l'ordinanza nr. 3858/21.

Riguardo al saldo banca ovvero al saldo rettificato, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. ., pubblicata il 7/6/21 (più di recente anche con la sentenza n. 232/23 pubblicata il 01/02/23), evidenziando come la rideterminazione del saldo del conto corrente costituisce l'operazione che consente di dare risposta alla domanda di ripetizione del correntista e opera su un piano diverso e contrapposto rispetto alla individuazione delle rimesse solutorie finalizzata alla verifica dell'incidenza della prescrizione eccepita dalla banca sul credito restitutorio; una difatti è la ricostruzione del corretto andamento del conto con la determinazione del saldo di diritto, ossia del saldo depurato da tutte le poste illegittime, con obbligo di restituzione, da parte della Banca, delle somme illegittimamente trattenute, altro è l'accertamento dei versamenti coperti



da prescrizione, accertamento che presuppone necessariamente le indebite annotazioni effettuate dall'istituto di credito. Del resto, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente attraverso, cioè, la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni eseguite dalla Banca nel tempo e che avevano generato l'indebito; inoltre, optando per la soluzione contraria, finirebbe per essere elusa la funzione dell'istituto della prescrizione con l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in un determinato periodo; anche l'effetto estintivo finirebbe, peraltro, per essere vanificato dal venir meno del carattere indebito dei pagamenti sulla base di annotazioni contabili che, al momento dei versamenti, non esistevano.

La maggioritaria giurisprudenza di merito ha difatti sottolineato come assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione e *“la rimessa diverrebbe pagamento per le annotazioni stesse che hanno fatto lievitare il saldo in extra fido” finendo per essere impiegata in pagamento delle stesse annotazioni”*.

A tale orientamento il Collegio, pur consapevole delle citate pronunce del giudice di legittimità nn.9141/20 e 3858/21, intende dar seguito.

Il motivo va conseguentemente respinto.

Quanto al terzo motivo, la Corte osserva preliminarmente che non è in contestazione la decisione di compensare due terzi delle spese di lite di



ma solo la misura del compenso presa a riferimento dal primo giudice

per le statuizioni ex art. 92 c.p.c.

Il Tribunale non ha motivato la scelta di discostarsi dai valori medi. Tuttavia, il Collegio ritiene che la somma liquidata per compenso (Euro) si giustifichi in ragione dell'importo del saldo a credito accertato (di poco superiore al limite minimo dello scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) e dell'effettiva attività svolta, semplificata per la natura sommaria del rito prescelto dalla ricorrente e mantenuto dal Tribunale nonostante la disposta integrazione di consulenza.

Anche tale motivo va, pertanto, respinto.

In conclusione l'appello va rigettato e l'ordinanza del Tribunale confermata.

Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere le spese del grado, liquidate secondo il valore di causa indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria e riconosciuti importi pari ai minimi per le altre fasi in ragione delle limitate questioni concretamente trattate.

In applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 si liquidano in favore di Euro per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA, CPA e come per legge.

Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.



Sentenza n. 971/2023 pubbl. il 02/05/2023

RG n.

Repert. n.

del 02/05/2023

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da .

nei confronti di . avverso l'ordinanza
rep. n. pronunciata il 7.1.2021 dal Tribunale di Padova, lo rigetta;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in Euro
per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA, CPA e come per
legge, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.

Venezia, 12 aprile 2023

Il Consigliere Estensore

Dott. Luca Marani

Il Presidente

dott. Domenico Tagliatalata

